

tipo di pellicce e sono esposti al rischio che tali prodotti non possano essere legalmente commercializzati in uno o più Stati membri o che il commercio in uno o più Stati membri debba conformarsi ad ulteriori prescrizioni intese ad impedire l'utilizzo di pellicce di cane e di gatto.

- (6) Le divergenze fra le misure nazionali riguardanti le pellicce di cane e di gatto costituiscono ostacoli al commercio delle pellicce in generale. Tali misure impediscono il regolare funzionamento del mercato interno, poiché l'esistenza di diverse prescrizioni giuridiche ostacola la produzione di pellicce in generale e rende più difficile la libera circolazione nella Comunità delle pellicce legalmente importate o prodotte nella Comunità. Le diverse prescrizioni giuridiche dei vari Stati membri comportano oneri e costi aggiuntivi per i commercianti di pellicce.
- (7) L'opinione pubblica è inoltre confusa dalla diversità delle prescrizioni giuridiche vigenti negli Stati membri, che costituisce un ostacolo al commercio.
- (8) Le misure stabilite dal presente regolamento dovrebbero quindi armonizzare le norme vigenti negli Stati membri per quanto concerne il divieto di vendita, d'offerta in vendita e di distribuzione delle pellicce di cane e di gatto e dei prodotti che le contengono ed evitare così perturbazioni del mercato interno per tutti i prodotti simili.
- (9) Per eliminare l'attuale frammentazione del mercato interno è necessaria un'armonizzazione e lo strumento più efficace e proporzionato per lottare contro gli ostacoli agli scambi derivanti da prescrizioni nazionali divergenti sarebbe un divieto di commercializzazione, di importazione nella Comunità e di esportazione fuori dalla Comunità di pellicce di cane e di gatto e dei prodotti che le contengono.
- (10) L'introduzione di un obbligo di etichettatura non permetterebbe di conseguire lo stesso risultato, poiché imporrebbe un onere sproporzionato all'industria dell'abbigliamento, compresi gli operatori specializzati in pellicce finte, e comporterebbe inoltre costi sproporzionati nei casi in cui la pelliccia rappresenta solo una minima parte del prodotto.
- (11) Nella Comunità non esiste alcuna tradizione di allevamento di cani e di gatti da pelliccia, sebbene siano stati rilevati casi di fabbricazione di pellicce di cane e di gatto. In effetti la grande maggioranza dei prodotti contenenti pellicce di cane e di gatto presenti nella Comunità sembra provenire dai paesi terzi. Per essere più efficace, il divieto imposto sul commercio intracomunitario dovrebbe quindi essere accompagnato da un divieto di importazione degli stessi prodotti nella Comunità. Un siffatto divieto di importazione risponderebbe, inoltre, alle preoccupazioni espresse dai consumatori riguardo alla possibile introduzione nella Comunità di pellicce di cane e di gatto, soprattutto poiché risulta che tali animali potrebbero essere allevati e abbattuti con crudeltà.
- (12) Il divieto di esportazione dovrebbe altresì garantire che all'interno della Comunità non vengano prodotti a scopo di esportazione pellicce di cane e di gatto e prodotti che le contengono.
- (13) È opportuno tuttavia prevedere la possibilità di deroghe limitate al divieto generale di commercializzazione, importazione nella Comunità ed esportazione fuori dalla Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. È il caso delle pellicce di cane e di gatto importate e commercializzate per finalità didattiche o per la pratica della tassidermia.
- (14) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ reca norme sulla sanità pubblica e degli animali relative alla commercializzazione e all'importazione o esportazione di sottoprodotti di origine animale, incluse le pellicce di cane e di gatto. È pertanto opportuno chiarire l'ambito di applicazione del presente regolamento, che dovrebbe essere l'unico atto ad applicarsi alla commercializzazione e all'importazione o esportazione di pellicce di cane e di gatto in tutte le fasi della produzione, inclusa quella delle pelli da pellicceria gregge. Il presente regolamento non dovrebbe comunque incidere sugli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1774/2002 in materia di smaltimento di pellicce di cane e di gatto per ragioni di sanità pubblica.
- (15) Le misure per vietare l'utilizzo di cani e gatti per la produzione di pellicce dovrebbero essere applicate uniformemente in tutta la Comunità. Le tecniche attualmente utilizzate per identificare la pelliccia di cane e di gatto, come la prova del DNA, la microscopia e la spettrometria di massa MALDI-TOF, variano tuttavia da uno Stato membro all'altro. È opportuno che le informazioni riguardanti tali tecniche siano messe a disposizione della Commissione, affinché gli organi incaricati dell'applicazione della legge siano mantenuti aggiornati sulle innovazioni del settore e sia possibile valutare la possibilità di prescrivere una tecnica uniforme.
- (16) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (17) In particolare la Commissione ha il potere di stabilire metodi analitici per identificare le specie d'origine delle pellicce ed eccezionalmente di adottare misure di deroga ai divieti di cui al presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

⁽¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione (GU L 191 del 21.7.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).